

# Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 131  
Bellinzona, 8 luglio

31/2005

## Regolamento di applicazione della Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

(del 5 luglio 2005)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004 (in seguito Lepia)

#### **decreta:**

**Domanda di autorizzazione (art. 4 cpv. 2 Lepia); a) dati e documenti**

**Art. 1** <sup>1</sup>Chi intende ottenere l'autorizzazione ad esercitare la professione di ingegnere o di architetto nel Cantone (autorizzazione) deve presentare domanda scritta al Consiglio dell'Ordine degli ingegneri e degli architetti (OTIA), corredata dai seguenti documenti:

- a) apposito formulario, debitamente compilato, dal quale risultino i dati personali e professionali di cui all'art. 9 cpv. 2 Lepia;
- b) eventuale estratto dal Registro di commercio (art. 3 cpv. 2 e 9 cpv. 2 lett. c Lepia);
- c) copia dei titoli di studio (art. 5 cpv. 1 lett. a e b, art. 7 cpv. 2 Lepia) o dei certificati di iscrizione al REG (art. 5 cpv. 1 lett. c e d Lepia) o degli atti attestanti il diritto ad esercitare la professione in base ad un diritto acquisito (art. 5 cpv. 2 Lepia);
- d) certificati in originale che attestino il possesso dei requisiti personali di cui all'art. 6 Lepia (estratto dal casellario giudiziale, certificato di buona condotta, attestazione dell'Ufficio di esecuzione del domicilio o sede).

<sup>2</sup>Il Consiglio dell'OTIA può inoltre richiedere la presentazione di ogni ulteriore documento ritenuto utile per valutare l'adempimento dei requisiti professionali e personali, segnatamente ai fini della verifica dell'equivalenza dei requisiti di coloro che provengono da altri Cantoni o Stati (art. 7 Lepia).

**b) aggiornamento dei dati e documenti**

**Art. 2** <sup>1</sup>I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a comunicare autonomamente e tempestivamente al Consiglio dell'OTIA ogni modifica dei dati di cui all'art. 1 del presente regolamento, così come ogni altra informazione che possa altrimenti avere rilevanza per la verifica del mantenimento del possesso dei requisiti professionali e personali (art. 17 cpv. 1 lett. h Lepia).

<sup>2</sup>Il Consiglio dell'OTIA può inoltre, a quest'ultimo fine, richiedere in ogni tempo ai titolari dell'autorizzazione di aggiornare i dati e i documenti di cui all'art. 1 del presente regolamento.

**Tipi di autorizzazione (art. 8 Lepia)**

**Art. 3** <sup>1</sup>L'autorizzazione ad esercitare la professione di ingegnere o di architetto può essere rilasciata a titolo permanente (durata indeterminata) o temporaneo (per singoli progetti) (art. 7 cpv. 3 Lepia).

<sup>2</sup>L'autorizzazione specifica segnatamente

- a) i gruppi professionali, secondo la classificazione di cui all'art. 4 del presente regolamento, e i relativi campi d'attività per i quali l'autorizzazione abilita all'esercizio della professione di ingegnere o di architetto;
- b) il livello del titolo di studio, secondo la seguente classificazione:
- livello I: titolo di studio rilasciato da una scuola politecnica federale o da una scuola svizzera o estera equivalente (art. 5 cpv. 1 lett. a Lepia) o iscrizione al REG A (art. 5 cpv. 1 lett. c Lepia),
  - livello II: titolo di studio rilasciato da una scuola universitaria professionale o da una scuola superiore svizzera o estera equivalente (art. 5 cpv. 1 lett. b Lepia) o iscrizione al REG B (art. 5 cpv. 1 lett. d Lepia),
  - livello III: diritto ad esercitare la professione sulla base di un diritto acquisito (art. 5 cpv. 2 Lepia).

**Gruppi professionali**

**Art. 4** <sup>1</sup>I gruppi professionali sono così definiti:

- architettura
- ingegneria civile
- tecnica e industria
- acqua, aria e suolo.

<sup>2</sup>I campi d'attività sono definiti dal Consiglio dell'OTIA.

**Esercizio della professione nella forma di una persona giuridica**

**Art. 5** In caso di esercizio della professione nella forma di una persona giuridica, società di persone o ditta individuale (art. 3 cpv. 2 Lepia) almeno uno dei suoi titolari o membro dirigente deve essere in possesso dell'autorizzazione ad esercitare la professione e partecipare effettivamente alla gestione dell'attività societaria.

**Struttura dell'Albo (art. 8 e 9 Lepia)**

**Art. 6** <sup>1</sup>L'Albo cantonale degli ingegneri e degli architetti (Albo) (art. 9 Lepia) riporta i titolari di un'autorizzazione permanente (art. 3 cpv. 1), indicando i relativi dati di cui all'art. 9 cpv. 2 Lepia.

<sup>2</sup>L'Albo è strutturato per gruppi professionali (art. 3 cpv. 2 lett. a e 4) e livelli (art. 3 cpv. 2 lett. b); all'interno di queste categorie i titolari di autorizzazione vengono riportati in ordine alfabetico, con l'indicazione dei rispettivi campi d'attività.

<sup>3</sup>I titolari di un'autorizzazione temporanea (art. 3 cpv. 1) vengono riportati in un elenco separato, dal quale vengono stralciati dopo la conclusione dei mandati per i quali essa è stata rilasciata.

**Statuti (art. 14 cpv. 2 lett. a Lepia)**

**Art. 7** <sup>1</sup>Gli Statuti dell'OTIA stabiliscono le norme di funzionamento dei suoi organi.

<sup>2</sup>Il Consiglio dell'OTIA può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

**Sede e recapito**

**Art. 8** La sede e il recapito dell'OTIA sono stabiliti dal Consiglio.

**Commissione di vigilanza (art. 18 Lepia); a) sede e composizione**

**Art. 9** <sup>1</sup>La Commissione di vigilanza ha sede presso il suo Presidente.

<sup>2</sup>La Segreteria della Commissione è assicurata dal Segretariato dell'OTIA; i relativi costi sono a carico del Cantone.

<sup>3</sup>Le decisioni della Commissione di vigilanza sono adottate a maggioranza. Esse sono pure comunicate al Consiglio dell'OTIA.

<sup>4</sup>La Commissione di vigilanza può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

b) assenze, astensione e ricusa

**Art. 10** <sup>1</sup>Per l'astensione e la ricusa vale quanto disposto dall'art. 32 della Legge di procedura per le cause amministrative.

<sup>2</sup>La cognizione dei motivi di astensione e di ricusa spetta alla Commissione di vigilanza composta dai membri non ricusati e non astenuti. Se è ricusata l'intera Commissione, il Consiglio di Stato ne istituisce una straordinaria, con due giuristi e tre ulteriori membri, questi ultimi proposti dal Consiglio dell'OTIA, che giudicano sui motivi di ricusa e, in caso di loro accoglimento, sul merito.

<sup>3</sup>In caso di assenze, ricusa o astensione di singoli membri, la Commissione di vigilanza si completa autonomamente a cura del Presidente rispettivamente del Vicepresidente, con altri giuristi rispettivamente membri, questi ultimi proposti dal Consiglio dell'OTIA.

Esercizio della professione in base ad un diritto acquisito (art. 5 cpv. 2 Lepia) nel settore degli impianti tecnici

**Art. 11** Oltre a coloro che adempiono i requisiti professionali di cui all'art. 5 cpv. 1 Lepia, dispongono pure dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) nei settori delle installazioni elettriche, degli impianti sanitari e di riscaldamento coloro che, al momento dell'entrata in vigore della Lepia, erano in possesso di un diploma professionale superiore (maestria) rilasciato in conformità all'art. 55 cpv. 2 della Legge federale sulla formazione professionale, con almeno tre anni di pratica presso un ufficio pubblico o privato del ramo dopo il conseguimento del diploma;
- b) nei settori del condizionamento, della ventilazione e della refrigerazione coloro che, al momento dell'entrata in vigore della Lepia, esercitavano la professione quali titolari o contitolari di studi da almeno dieci anni.

Norma abrogativa

**Art. 12** È abrogato il Regolamento d'applicazione della Legge sulla protezione e sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 12 dicembre 1990.

Entrata in vigore

**Art. 13** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 5 luglio 2005

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **M. Masoni**

Il Cancelliere: **G. Gianella**